

**DAL BILANCIO DI ESERCIZIO
ALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

NOVITA' CIVILISTICHE

INDICE

FASI DEL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO NOVITA' CIVILISTICHE E CONFERME

- **NOVITA' DEL BILANCIO 2021**
 - ✓ **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BILANCIO**
 - ✓ **FATTI DI RILIEVO E CONTINUITA' AZIENDALE**
 - ✓ **MANCATA PROROGA VALUTAZIONE TITOLI (CIRCOLANTE)**
- **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO**
- **TRATTAMENTO DELLE PERDITE DELL'ESERCIZIO 2021**
- **IL PUNTO SULLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL**
- **OBBLIGO DI TRASPARENZA: INDICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE NEL 2021 (NOTA INTEGRATIVA/SITO INTERNET)**

**PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA E DELLE IMPOSTE**

**RISULTATO DI ESERCIZIO
(COMP. POSITIVI – COMP.NEGATIVI
– IMPOSTE CORRENTI E ANTICIPATE E DIFFERITE)**

VARIAZIONI +/- PREVISTE DAL TUIR

ALTRE VARIAZIONI +/-

= REDDITO DI IMPRESA

PRESUNZIONI DI REDDITO MINIMO

**RIDUZIONI DIVERSE (ACE/PERDITE PRECEDENTI/ECC.)
- QUESTIONI SULLA PRIORITA' -**

= IMPONIBILE

STRATIFICAZIONE IMPONIBILE IN BASE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI

APPLICAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA

= IMPOSTA DOVUTA

NORMATIVA APPLICABILE

ART. 109 TUIR	ART. 83 TUIR
PRINCIPIO COMPETENZA PRINCIPIO DI INERENZA	PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA
VALIDI PER TUTTI (SALVO ESCLUSIONI PER APPLICAZIONE PRINCIPIO DERIVAZIONE)	SOLO PER SOGGETTI IRES NON MICROIMPRESE

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

ART. 83 TUIR

**PER I SOGGETTI IAS/OIC
(NON MICROIMPRESE)**

**CHE REDIGONO IL BILANCIO CIVILISTICO
VALGONO I CRITERI DI**

- QUALIFICAZIONE**
- IMPUTAZIONE TEMPORALE**
- CLASSIFICAZIONE**

PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI

CO 1-BIS

**I SOGGETTI (NON MICROIMPRESE)
CHE REDIGONO IL BILANCIO CIVILISTICO
APPLICANO LE NORME DEI SOGGETTI IAS
IN QUANTO COMPATIBILI**

QUALIFICAZIONE/CLASSIFICAZIONE/IMPUTAZIONE

Qualificare significa individuare:

- lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad. es., acquisto con pagamento differito);
- se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie);
- se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es. vendita con assunzione di garanzia significativa).

Classificare significa individuare:

- la specifica tipologia o classe di provento/onere (conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es.; fondi di ripristino e bonifica);
- la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).

Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:

- la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione);
 - il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR).
- Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.**

**PUNTO DI PARTENZA
PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
RESTA IL
BILANCIO D'ESERCIZIO
(SULLA BASE DI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI)**

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BILANCIO

RIFERIMENTI

DIRETTIVA 2013/34/UE

PREVEDE ALCUNE MODIFICHE NELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO

ART. 24 LEGGE 23/12/2021 N.238

(LEGGE EUROPEA 2019-2020)

RECEPISCE LE MODIFICHE NELLA DISCIPLINA INTERNA

COMMA 4

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato reattivi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019

(SAREBBE 2020 MA OIC HA DICHIARATO DAL 2021)

OIC

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

(BOZZA MARZO 2022)

REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423 C.C.	ART. 2435-BIS	ART. 2435-TER
BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO PER MICRO IMPRESE
	SI PUO' OPTARE PER IL BILANCIO ORDINARIO	SI PUO' OPTARE PER IL BILANCIO ABBREVIATO O PER QUELLO ORDINARIO
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO RENDICONTO FINANZIARIO NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE GESTIONE	STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NO NOTA INTEGRATIVA NO (INFORMAZIONI RIDOTTE)	STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NO NO (INFORMAZIONI RIDOTTE)
L'INDIVIDUAZIONE AVVIENE SULLA BASE DI PARAMETRI QUANTITATIVI		

PARAMETRI BILANCIO

PARAMETRO	ABBREVIATO ART. 2435-BIS	MICROIMPRESE ART. 2435-TER
ATTIVO	4.400.000	175.000
RICAVI	8.800.000	350.000
DIPENDENTI	50	5

**BILANCIO ABBREVIATO/MICROIMPRESA SE
NEL PRIMO ESERCIZIO O, SUCCESSIVAMENTE,
PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI
NON SONO SUPERATI 2 DEI PARAMETRI**

**IN CASO DI SUPERAMENTO
OBBLIGO DI PREDISPORRE**

- BILANCIO ORDINARIO, NEL CASO DI ABBREVIATO**
- BILANCIO ORDINARIO O ABBREVIATO, NEL CASO DI MICRO IMPRESE**

BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE ART. 2435-TER

BILANCIO COME ABBREVIATO SENZA RENDICONTO FINANZIARIO

INOLTRE

- **SENZA NOTA INTEGRATIVA, MA INTEGRAZIONE DI ALCUNE INFORMAZIONI IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE (CONTI ORDINE E COMPENSI/ANTICIPAZIONI/CREDITI A AMMINISTRATORI E SINDACI)**
- **SENZA RELAZIONE SULLA GESTIONE, MA INTEGRAZIONE DI ALCUNE INFORMAZIONI IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE (AZIONI PROPRIE O DI SOCIETA' CONTROLLANTI E LORO MOVIMENTAZIONE)**

MODIFICA BILANCIO MICRO IMPRESE

**ART. 2 CO 2 LETT. C) LEGGE 238/2021
INTEGRA ART. 2435-TER C.C.**

**Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria
non si applicano**

- **le disposizioni previste dal presente articolo (NO BILANCIO MICRO)**
- **dal sesto comma dell'art. 2435-bis (ESONERO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE)**
- **e dal secondo comma dell'art. 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D (RATEI E RISCONTI NEI CREDITI E NEI DEBITI)**

DESTINATARI DEL DIVIETO DEL BILANCIO MICRO

MANCA UNA DEFINIZIONE PRECISA

ART. 4 DIRETTIVA 2013/34/UE

ENTI DI INVESTIMENTO

- a) le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
- b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento

IMPRESE DI

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista

FONDI DI INVESTIMENTO ?

**HOLDING STATICA ? SI
HOLDING INDUSTRIALE ??**

MODIFICA ART. 2423-TER C.C.

ART. 2 CO 2 LETT. A) LEGGE 238/2021

INTEGRA ART. 2423-TER C.C.

STRUTTURA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite. **Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.**

ATTENZIONE

OIC – BOZZA DOCUMENTO

- **Il divieto previsto dal codice si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.**
- **Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge richiedono un'esposizione al loro valore netto (ad esempio le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento o l'esposizione degli utili o delle perdite su cambi nel conto economico o l'indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi).**

COMPENSAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE
PER LE QUALI DARE INFORMATIVA IN NOTA

BOZZA DOCUMENTO OIC

<p>CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI A DIRETTA RIDUZIONE DEL VALORE DEI CESPITI</p> <p>N.B. OIC 16 GIÀ LO PREVEDEVA PER LE IMM. MATERIALI</p> <p>ORA STESSA INTEGRAZIONE IN OIC 24</p>	<p>COMPENSAZIONI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' TRIBUTARIE</p> <p>AI FINI DEL BILANCIO COMPENSAZIONE SOLO SE</p> <p>1 IMPRESA HA DIRITTO LEGALE A COMPENSARE GLI IMPORTI</p> <p>2 INTENDE REGOLARE I DEBITI E CREDITI TRIBUTARI SU BASE NETTA</p>	<p>VOCE C17 C. ECON. UTILI E PERDITE SU CAMBI</p>
--	--	--

MODIFICA ART. 2361 C.C.

ART. 2 CO 2 LETT. D) LEGGE 238/2021

INTEGRA ART. 2361 C.C.

PARTECIPAZIONI

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una **responsabilità illimitata** per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, **indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato**

MODIFICHE BILANCIO CONSOLIDATO

ART. 2 CO 3 LEGGE 238/2021

- 1. NELLA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO NON SI TIENE CONTO DEI VOTI SPETTANTI ALLE AZIONI PROPRIE O ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PARTECIPATA O DA SUA CONTROLLATE O DA TERZI PER SUO CONTO**

- 2. LE IMPRESE CONTROLLATE SONO CONSOLIDATE INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN CUI SONO COSTITUITE**

- 3. AI FINI DELL'ESONERO DALL'OBBLIGO DEL BILANCIO CONSOLIDATO, LA VERIFICA PUO' ESSERE EFFETTUATA SU BASE AGGREGATA SENZA EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO; IN TAL CASO I LIMITI NUMERICI SONO AUMENTATI DEL 20%**

- 4. INFORMATIVA SULLE PARTECIPATE DEVE CONTENERE ANCHE : IMPORTO P. NETTO, DELL'UTILE O DELLA PERDITA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO**

OBBLIGO BILANCIO CONSOLIDATO

PARAMETRO	CON OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO	SENZA OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO (+ 20%)
ATTIVO	20.000.000	24.000.000
RICAVI	40.000.000	48.000.000
DIPENDENTI	250	250

FATTI DI RILIEVO
EFFETTI SU
CONTINUITA' AZIENDALE

FATTI DI RILIEVO

NECESSARIO FORNIRE ADEGUATA INFORMATIVA CIRCA

PANDEMIA

GUERRA UCRAINA
(non comporta svalutazione ma solo
informativa, come OIC aveva stabilito
per covid su bilancio 2019)

E
I CONSEGUENTI EFFETTI
(ANCHE IMPAIRMENT TEST)
IN TEMA DI CONTINUITA' AZIENDALE

EVENTUALI ALTRE INFORMATIVE

- SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**
- RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI**
- COPERTURA PERDITE ESERCIZIO**

CHE COS'È LA CONTINUITA'

LA CAPACITA' DELL'IMPRESA

**DI COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE
DESTINATO ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO**

IN PRATICA

REALIZZARE LE PROPRIE ATTIVITA'

E

FAR FRONTE ALLE PROPRIE PASSIVITA'

DURANTE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

DIPENDE DA

- **PERIODO IN RELAZIONE AL QUALE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI**
- **DIMENSIONI E COMPLESSITA' DELL'IMPRESA**
- **NATURA E CIRCOSTANZE DELL'ATTIVITA'**
- **INFLUENZA DI FATTORI ESTERNI**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 2423-BIS C.C. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

**IN GENERE
LA MANCANZA DEL PRESUPPOSTO
COMPORTA L'OBBLIGO DI INDIVIDUARE
POSSIBILI DIVERSI CRITERI DI VALUTAZIONE
RISPETTO A QUELLI ORDINARI**

ABROGATO OIC 5

CON CONTINUITA'	SENZA CONTINUITA'
<p>I CESPITI SONO VALUTATI CONSIDERANDO LA VITA UTILE E LA LORO RECUPERABILITA' TRAMITE L'USO</p>	<p>I CESPITI SONO VALUTATI SULLA BASE DEL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO</p>
<p>LE RIMANENZE SONO VALUTATE AL MINORE TRA IL COSTO E IL PREZZO DI MERCATO</p>	<p>LE RIMANENZE SONO VALUTATE AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO</p>

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

**NELLA FASE DI PREPARAZIONE DEL BILANCIO
VALUTAZIONE PROSPETTICA
SULLA CAPACITA' DI CONTINUARE A
COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE
E DESTINATO ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO**

CONTINUITA' SUSSISTE (PAR. 21/22)	LA CONTINUITA' NON SUSSISTE	
	IN ASSENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 23)	IN PRESENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 24)
RIFLESSI SUL BILANCIO		
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA IN CASO DI INCERTEZZE NON SIGNIFICATIVE	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI DIFFERENTI CRITERI DI VALUTAZIONE	

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

SUSSISTENZA DI CONTINUITA'

Prospettiva della continuità aziendale

- 21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
- 22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

PROVA DELL'ESISTENZA CONTINUITA'

AMMINISTRATORI	REVISORE
FORNIRE LA PROVA DELL'ESISTENZA DEL PRESUPPOSTO	VERIFICARE E VALUTARE IL RISCHIO CHE L'IMPRESA ABBI PERSO LA CONTINUITA'

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

**IN ALCUNI CASI,
IL QUADRO NORMATIVO
DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
IMPONE, NELLA REDAZIONE DI BILANCIO,
LA VALUTAZIONE DEL
PRESUPPOSTO DI CONTINUITA'**

ESEMPIO: IAS 1

**RICHIESTE DI EVIDENZIARE EVENTUALI INCERTEZZE
SIGNIFICATIVE CHE POSSANO COMPORTARE
L'INSORGERE DI SERI DUBBI SULLA CAPACITA' DELL'IMPRESA
DI CONTINUARE AD OPERARE IN REGIME DI CONTINUITA'
TENUTO CONTO DI UN AMBITO TEMPORALE (DI SOLITO 12 MESI)**

IN OGNI CASO

**ANCHE SE IL QUADRO NORMATIVO
DI INFORMAZIONE FINANZIARIA NAZIONALE (OIC)
NON IMPONE, NELLA REDAZIONE DI BILANCIO,
LA VALUTAZIONE DEL
PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’
UGUALMENTE
GLI AMMINISTRATORI DEVONO VALUTARE LA CAPACITA’
DELL’IMPRESA DI CONTINUARE A OPERARE COME
ENTITA’ IN FUNZIONAMENTO
ESSENDO LA CONTINUITA’
UN PRINCIPIO FONDAMENTALE
PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO**

ARCO TEMPORALE

IAS 1	OIC
<p>ALMENO 12 MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO</p>	<p>IN GENERE</p> <p>NESSUNA PREVISIONE</p> <p>PERO' <u>OIC 5 (BILANCI LIQUIDAZIONE)</u> ALMENO 12 MESI</p>
<p>SE L'IMPRESA HA ACCERTATO LA SUSSISTENZA DELLA CONTINUITA' SULLA BASE DI UN PERIODO INFERIORE AI 12 MESI, IL REVISORE DEVE ESTENDERE LE SUE PROCEDURE AL PERIODO DI ALMENO 12 MESI</p>	

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

INDICATORI FINANZIARI ISA 570

- **situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante negativo,**
- **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziarie attività a lungo termine,**
- **indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori,**
- **bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi,**
- **principali indici economico-finanziario negativi,**
- **consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow,**
- **mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi,**
- **incapacità di saldare i debiti alla scadenza,**
- **incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti,**
- **cambiamento nelle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”,**
- **incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari,**

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

INDICATORI GESTIONALI ISA 570

- perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli,
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti,
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori,

ALTRI INDICATORI ISA 570

- capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge,
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare,
- modifiche legislative o politiche governative dalla quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

PRINCIPIO DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'

PROCEDURA DI ALLERTA

ART. 14 D.LGS 12/01/2019 N. 14

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

- 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.**

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

PRINCIPIO DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'


PROCEDURA DI ALLERTA

ART. 13 D.LGS 12/01/2019 N. 14

INDICATORI DELLA CRISI

- 1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi,**

PROCEDURA DI ALLERTA



Fonte: CNDCEC, Crisi d'impresa: Gli indici dell'allerta, 2019

INDICI SETTORIALI

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD. ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Fonte: CNDCEC, Crisi d'impresa: Gli indici dell'allerta, 2019

CASO CONCRETO INDICI SETTORIALI

SOGLIE DI ALLERTA PER IL SETTORE DEI SERVIZI ALLE PERSONE

ONERI FINANZIARI/RICAVI	PATRIMONIO NETTO/DEBITI	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE TERMINE/PASSIVITA' A BREVE)	CASH FLOW/ATTIVO	INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO/ATTIVO
SOGLIE INDICATE DAL CNDCEC				
2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%
SOGLIE DETERMINATE IN BASE AI DATI AL 31/12/2019				
0,3%	17,1%	100,7%	16,2%	22,7%
				SUPERATA

OBBLIGHI DEI SINDACI.1

CNDCEC

NORME DI COMPORTAMENTO COLLEGIO SINDACALE

NORMA 11.1 – Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

- **Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.**
- **Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.**

OBBLIGHI DEI SINDACI.2

CNDCEC

NORME DI COMPORTAMENTO COLLEGIO SINDACALE

NORMA 11.2 – Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi

- **Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.**
- **Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo.**
- **In caso di rilevazione di fondati segnali di crisi, il Collegio sindacale chiede chiarimenti all'organo di amministrazione e vigila che lo stesso si attivi senza indugio per l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.**

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

**NELLA FASE DI PREPARAZIONE DEL BILANCIO
VALUTAZIONE PROSPETTICA
SULLA CAPACITA' DI CONTINUARE A
COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE
E DESTINATO ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO**

CONTINUITA' SUSSISTE (PAR. 21/22)	LA CONTINUITA' NON SUSSISTE	
	IN ASSENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 23)	IN PRESENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 24)
RIFLESSI SUL BILANCIO		
ADEGUATA INFORMATIVA IN CASO DI INCERTEZZE NON SIGNIFICATIVE	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI DIFFERENTI CRITERI DI VALUTAZIONE	

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

MANCANZA DI CONTINUITA'

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
- 24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

CAUSE DI SCIoglimento

ART. 2484 C.C.

LE SOCIETA' DI CAPITALI SI SCIOLGONO:

- 1. per il decorso del termine ;**
- 2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;**
- 3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;**
- 4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter ;**
- 5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;**
- 6. per deliberazione dell'assemblea;**
- 7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto .**
- 8. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge**

OIC 11: SENZA CONTINUITA'

Se non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

**IN ASSENZA
DI CAUSE DI
SCIoglimento EX
ART. 2484 C.C.**

**IN PRESENZA
DI CAUSE DI
SCIoglimento
EX ART. 2484 C.C.**

OIC 11 PAR. 23

**SI APPLICANO I CRITERI DI
FUNZIONAMENTO
TENENDO CONTO DEL
LIMITATO
ORIZZONTE TEMPORALE
RESIDUO**

OIC. 11 PAR. 24

**SI APPLICANO I CRITERI DI
FUNZIONAMENTO
TENENDO CONTO
DELL'ANCOR PIU' RISTRETTO
ORIZZONTE TEMPORALE**

LIMITATO ORIZZONTE TEMPORALE IN OIC 11

- Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:
- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value per la determinazione del valore recuperabile*;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONTINUITA' IN EPOCA COVID

**PERMANENDO LO STATO DI CRISI
IL LEGISLATORE E' INTERVENUTO PREVEDENDO UNA
DEROGA AL PRINCIPIO DI CONTINUITA'**

**ART. 7 D.L. 23/2020
(DECRETO LIQUIDITA')**

RELATIVO AI BILANCI 2019/2020

**ART. 38-QUATER D.L. 34/2020
(DECRETO RILANCIO)**

**RELATIVO AI BILANCI 2019/2020
(DI FATTO HA ABROGATO ART. 7 LIQUIDITA')**

LA FONDAZIONE OIC E' INTERVENUTA CON

**OIC INTER. 6
(GIUGNO 2020)**

*“Disposizioni temporanee sui principi di
redazione del bilancio”*

**OIC INTER. 8
(MARZO 2021)**

*“Disposizioni transitorie in materia di
principi di redazione del bilancio”
(continuità aziendale)*

MOTIVI DELLA DEROGA

OIC INTER.8 PAR. 3 MOTIVAZIONI

- **Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando.**

**SENZA LA DEROGA
SAREBBERO RISULTATI DEVASTANTI
I FATTI DI RILIEVO**

INDIVIDUAZIONE BILANCI

**LA NORMATIVA APPLICABILE DIPENDE
DA QUANDO INTERVIENE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

<p>APPROVATI ENTRO 23/2/2020</p> <p>(ES.: 31/12/2019)</p>	<p>CHIUSI ENTRO IL 23/02/2020</p> <p>E NON ANCORA APPROVATI ENTRO TALE DATA</p> <p>(ES.: 31/12/2019)</p>	<p>CHIUSI DOPO IL 23/02/2030 E PRIMA DEL 31/12/2020</p> <p>(ES.: 30/09/2020)</p>	<p>BILANCI IN CORSO AL 31/12/2020</p> <p>(ES.: 31/12/2020) (ES.: 30/06/2021)</p>
<p>ESCLUSI DA DEROGA</p>	<p>SI APPLICA LA DEROGA SECONDO OIC INTER. 8: SOLO OIC (ANCHE CONSOLIDATI) A CONDIZIONE CHE – NEL BILANCIO PRECEDENTE - NON ABBIANO DICHIARATO DI TROVARSI NELLE SITUAZIONI INDICATE DAI PAR. 23/24</p> <p>SECONDO DOTTRINA : ANCHE AI BILANCI IAS/INTERMEDI</p>		

FACOLTA' DI DEROGA

NELLA PREDISPOSIZIONE DEL

BILANCIO 2019

LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' E' EFFETTUATA NON TENENDO CONTO DELLE INCERTEZZE E DEI EFFETTI DERIVANTI DAI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO

BILANCIO 2020

LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' PUO' COMUNQUE ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL'ULTIMO BILANCIO CHIUSO ENTRO IL 23/02/2020

RESTANO FERME LE INFORMAZIONI DA FORNIRE

- **RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- **NOTA INTEGRATIVA**

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

OIC INTER.8 PAR. 9/10

- 9. La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

- 10. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

OIC INTER.8 PAR. 10

RISCHI E INCERTEZZE	PIANI AZIENDALI PER FARVI FRONTE
<p>RIDUZIONE DEL FATTURATO</p> <p>RISULTATI NEGATIVI</p> <p>PERDITA DI VALORE ATTIVITA'</p> <p>DIFFICOLTA' RECUPERO CREDITI</p> <p>DIFFICOLTA' OPERATIVE (PERSONE, MERCI, ECC.)</p> <p>CONSEQUENTI ALL'EPIDEMIA</p> <p>DIFFICOLTA' NELLA RACCOLTA DEI FINANZIAMENTI</p>	<p>DEVONO CONSENTIRE DI VALUTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE</p> <ul style="list-style-type: none"> •RIVALUTAZIONE •SOSPENSIONE AMMORTAMENTI •MORATORIE •SOSPENSIONE PERDITE DI ESERCIZIO •FINANZIAMENTI DAI SOCI •ALTRI PIANI PER ASSICURARE LA CONTINUITA' AZIENDALE (ACCESSO A MISURE PUBBLICHE, ACCESSO AL CREDITO, ECC.)

INFORMATIVA RELAZIONE GESTIONE

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE	EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
RIDUZIONE DEL FATTURATO RISULTATI NEGATIVI PERDITA DI VALORE ATTIVITA' DIFFICOLTA' RECUPERO CREDITI DIFFICOLTA' OPERATIVE CONSEQUENTI ALL'EPIDEMIA DIFFICOLTA' NELLA RACCOLTA DEI FINANZIAMENTI	IMPLICAZIONE COVID SUL FATTURATO CON RIFERIMENTO ALL'ANDAMENTO DEI PRIMI MESI 2021 E DELLE PROSPETTIVE <u>INCERTEZZE CONTINUITA'</u> MISURE ADOTTATE PER FAR FRONTE ALLA CRISI BUDGET AZIENDALI
OVE MANCHI LA RELAZIONE SULLA GESTIONE, LE PREDETTE INFORMAZIONI VANNO RIPORTATE NELLA NOTA INTEGRATIVA	

IN PRATICA

AGLI AMMINISTRATORI, MA ANCHE AI SINDACI E REVISORI (PER QUANTO DI COMPETENZA) E' RICHIESTO FORNIRE ADEGUATA INFORMATIVA IN MERITO A:

- **INFORMAZIONI SULLA DECISIONE ADOTTATA (DEROGA O MENO)**
- **NOTIZIE SUGLI EFFETTI DELLA DELLA PANDEMIA, PROVVEDIMENTI ADOTTATI ED EFFETTI RILEVATI**
- **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO**
- **SIGNIFICATIVE INCERTEZZE IN MERITO ALLA CONTINUITA' (CAPACITA' DI OPERARE COME COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE PER ALMENO 12 MESI)**
- **PIANI AZIENDALI PER SUPERARE LA CRISI**
- **UTILIZZO DI INDICATORI (EVENTUALMENTE ANCHE DSCR)**
- **EVENTUALE ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER RILEVARE LO STATO DI CRISI**

SINDACI/REVISORI

NECESSITA' DI VERIFICARE:

- **LA RAGIONEVOLEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI INDICATE DAGLI AMMINISTRATORI NELLA NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- **IDONEITA' DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE A FORNIRE LE INFORMAZIONI PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI (ANCHE SE L'OBBLIGO E' STATO RINVIATO AL 1°/9/2021)**

**VALUTAZIONE TITOLI
ISCRITTI IN
ATTIVO CIRCOLANTE**

VALUTAZIONE TITOLI

ISCRITTI COME	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	ATTIVO CIRCOLANTE
<p>ART. 2426 N. 1 AL COSTO DI ACQUISTO (COSTO AMMORTIZZATO)</p> <p>ART. 2426 N. 3 RILEVANZA DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE</p> <p>ART. 2426 N. 4 IN BASE AL PATRIMONIO NETTO (PER PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE E COLLEGATE)</p>	<p>ART. 2426 N. 9 AL MINORE FRA IL COSTO DI ACQUISTO E IL VALORE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO</p>

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE

ACQUISTO 10.000 AZIONIA 10 € CIASCUNA	
ANDAMENTO DEL MERCATO 12 €	ANDAMENTO DEL MERCATO 3 €
I TITOLI DEVONO ESSERE VALUTATI A 10 € CIASCUNO	I TITOLI DEVONO ESSERE VALUTATI A 3 € CIASCUNO

VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI
ART. 20-QUATER DECRETO LEGGE 119/2018

**I SOGGETTI CHE NON ADOTTANO
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
POSSONO
VALUTARE I TITOLI
(SIA TITOLI CHE PARTECIPAZIONI)
NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE
NEL LORO PATRIMONIO
IN BASE AL VALORE DI ISCRIZIONE
DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO
ANZICHE'
SULLA BASE DEL
VALORE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO
(ART. 2426 N. 9)
FATTA ECCEZIONE PER LE PERDITE DI CARATTERE DUREVOLE**

VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI

DECRETO MEF 15/07/2019

ESTENDE ANCHE AL 2019 LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

DECRETO MEF 17/07/2020

ESTENDE ANCHE AL 2020 LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

**(MANTENERE IN BILANCIO I VALORI RISULTANTI DAL
BILANCIO PRECEDENTE = 2017)**

ATTENZIONE

**LA NORMA NON E' STATA PROROGATA
PERTANTO SI RITORNA AL CRITERIO DI VALUTAZIONE
(MINORE FRA COSTI E VALORE DI MERCATO)**

**PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE
E
APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

ITER ORDINARIO APPROVAZIONE BILANCIO

REDAZIONE BILANCIO DA PARTE DEGLI AMMINISTR.	CONTROLLO DA PARTE DEI SINDACI -EVENTUALE- ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA ASSEMBLEA	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AL MASSIMO ENTRO 120 GIORNI O 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	APPROVAZIONE DA PARTE DEI SOCI	DEPOSITO
---	---	---	---	-----------------

REDAZIONE DEL BILANCIO

- **Gli amministratori di una società devono redigere annualmente, ai sensi dell'art. 2423 C.C. il bilancio d'esercizio, composto da:**
 - **stato patrimoniale;**
 - **conto economico;**
 - **nota integrativa;**
 - **rendiconto finanziario**

- **L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2429 C.C., deve comunicare il bilancio all'organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea che deve discuterlo.**

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI

ART. 73 CO 4 D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA)

FINO AL 17/07/2020/AL 30/07/2020/AL 31/01/2021/

AL 31/07/2022

le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

DEPOSITO DOCUMENTI

**Il bilancio insieme alle
relazioni degli amministratori, dei sindaci
e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
deve restare depositato nella sede della società durante i 15
giorni che precedono l'assemblea
e fino a che sia approvato.
I soci possono prenderne visione.**

ATTENZIONE

**ASSENZA DI COORDINAMENTO TRA I TERMINI
DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI**

TRIB. MILANO 30/03/2021

**I SOCI DEVONO ESSERE AVVISATI
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEI DOCUMENTI
PRESSO LA SEDE SOCIALE**

A PENA DI ANNULLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

**RIMEDIO = ANTICIPARE LA CONVOCAZIONE
OPPURE**

**DARE ATTO DEL DEPOSITO IN ASSEMBLEA
(CON ACQUIESCENZA DA PARTE DEI SOCI)**

CNDCEC:RELAZIONE UNITARIA ORGANO DI CONTROLLO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

La relazione unitaria di controllo societario
del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti

RELAZIONE UNITARIA ORGANO DI CONTROLLO

IL DOCUMENTO CNDCEC

CONTIENE UNA SERIE DI ESEMPI RELATIVI ALLE

SITUAZIONI DI IMPATTO SUL BILANCIO 2021

RIVALUTAZIONE DEI BENI 2021

RINUNCIA RIVALUTAZIONE DEI BENI 2020

EFFETTO MISURE DI SOSTEGNO

EFFETTO GUERRA UCRAINA

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2021

SOSPENSIONE COPERTURA PERDITE

RELAZIONE UNITARIA ORGANO DI CONTROLLO

**IL DOCUMENTO CNDCEC
ESAMINA ANCHE LE MODALITA' DI
SOTTOSCRIZIONE**

SE NON POSSIBILE LA SOTTOSCRIZIONE EFFETTIVA

**FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
OVVERO**

PDF DEL DOCUMENTO FIRMATO DAL PRESIDENTE

TRASMISSIONE ALLA SOCIETA' A MEZZO PEC

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

SPA

ART. 2464

la convocazione deve avvenire:

•mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale 15 gg prima di quello fissato dall'assemblea (SALVO CHE PER QUOTATE = LEGGI SPECIALI)

•per le società non quotate sul mercato: se lo prevede lo statuto in alternativa a quanto sopra, mediante lettera di convocazione, con mezzi che garantiscono prova di ricevimento, inviata ai soci 8 giorni prima.

SRL

ART. 2478-BIS

La convocazione dell'assemblea dei soci deve essere effettuata, dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata da inviare ai soci, all'indirizzo risultante al registro delle imprese, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea, salvo quanto eventualmente disposto nell'atto costitutivo della società.

TERMINI PER LA CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE

ORDINARIO

**Il termine ordinariamente
previsto per la convocazione
dell'assemblea per
l'approvazione del bilancio è
120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale**

STRAORDINARIO

**Sussistono, tuttavia,
situazioni particolari in cui
l'assemblea chiamata ad
approvare il bilancio può
essere convocata oltre i 120
giorni dalla chiusura
dell'esercizio ma comunque
entro i 180 giorni da esso.**

SITUAZIONI PARTICOLARI
PER CONVOCAZIONE ENTRO 180 GIORNI

ART. 2364 C.C.

- **società tenute alla redazione del bilancio consolidato**

- **presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società (esempio società strutturate con diverse sedi autonome)**

ATTENZIONE

in quest'ultimo caso, il maggior termine, che non può superare i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve essere previsto dalla statuto della società

ATTENZIONE

**SPA
ART. 2364**

**SRL
ART. 2478-BIS**

**INDICARE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
I MOTIVI DELLA PROROGA**

TRIB. ISERNIA N. 247/2006

**IN MANCANZA DELLA RELAZIONE GESTIONE
NELLA NOTA INTEGRATIVA**

PARTICOLARI ESIGENZE
MASSIMA 15 CONSIGLIO NOTARILE MILANO

Le particolari esigenze possono configurare situazioni

**sia straordinarie (queste, tendenzialmente, con riferimento
alla struttura),**

**sia ripetitive e fisiologiche (queste altre, tendenzialmente,
con riferimento all'oggetto).**

PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE A STRUTTURA

Quanto alla struttura, con questo potendosi intendere le diverse aree funzionali in cui si articola un'impresa, e quindi in particolare quella amministrativa:

1. caso delle società strutturalmente articolate, poiché operanti con diverse sedi in Italia e/o all'estero, dotate di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, i cui risultati devono essere riunificati;

2. caso della modifica ai sistemi informativi e di tenuta della contabilità e amministrazione, dal che potrebbero derivare difficoltà nella raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio.

PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE A OGGETTO

Per oggetto deve intendersi l'attività in concreto esercitata, e la cui particolarità genera difficoltà di ordine contabile.

ESEMPI

- 1. società che, ancorché non tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono esaminare i risultati delle partecipate per valutare correttamente le partecipazioni iscritte in bilancio;**
- 2. necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente ;**
- 3. esistenza di cantieri all'estero, con conseguenti difficoltà sia nel reperire i dati, sia nel valutare gli importi eventualmente espressi in valuta diversa dall'euro;**

MODALITA' PER PROROGA CONVOCAZIONE

- **La proroga del termine per la convocazione dell'assemblea deve risultare da un'apposita delibera dell'organo amministrativo (o determinazione dell'amministratore unico), da adottare entro il termine assegnato per l'approvazione del progetto di bilancio e, quindi, entro il 31 (o 30) marzo.**

- **Gli amministratori devono illustrare le ragioni della proroga all'interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio (o della nota integrativa in caso di bilancio abbreviato).**

MOTIVI “ORDINARI” DI PROROGA

VALUTARE SE POSSIBILE LA PROROGA A 180 GIORNI A CAUSA DI

- **VALUTAZIONE APPLICABILITA’/REVOCA RIVALUTAZIONE DEI BENI**
- **NECESSITA’ DI ACQUISIRE BILANCIO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (SOPRATTUTTO SE VALUTATE A PATRIMONIO NETTO)**
- **APPLICAZIONE ISA PER FRUIRE DEI VANTAGGI CONNESSI**
- **APPROVAZIONE SAL DA PARTE DEI COMMITTENTI**

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SOCIETA'

ART. 106 D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA)

IN DEROGA AGLI ARTT. 2364 E 2478-BIS

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA È CONVOCATA ENTRO 180
GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

VALEVA SOLO PER APPROVAZIONE BILANCIO 2020

NON RISULTA PROROGATA

RICHIESTA DA CNDCEC PER PROROGA

MODALITA' ASSEMBLEE SOCIETA'

ART. 106 D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA)

CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

SI POSSONO PREVEDERE

MODALITA' DIVERSE DALLE STATUTARIE

PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E

LE MODALITA' DI VOTO

(CORRISPONDENZA/ELETTRONICO/ECC.)

SENZA CHE SIA NECESSARIA LA PRESENZA

DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

NELLO STESSO LUOGO FISICO

RINUNCIA AI TERMINI

**DOCUMENTO CNDCEC
RIPORTA UN FAC SIMILE DI
RINUNCIA AI TERMINI EX 2429 C.C.
(UTILE PER GARANTIRE I SINDACI
DA EVENTUALI RITARDI NEL DEPOSITO)**

**NELLA PRASSI,
GIÀ' VENIVA DATO ATTO IN VERBALE
CHE I SOCI RINUNCIANO AI TERMINI
(PER EVITARE PROBLEMI
AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AI REVISORI)**

FAC SIMILE RINUNCIA CNDCEC

Al Collegio Sindacale [Sindaco unico] della Società ...

Oggetto: Rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 del c.c.

Il sottoscritto [Nome e Cognome del socio/del legale rappresentante della società socia] [in qualità di legale rappresentante della Società con sede legale in iscritta al Registro delle imprese al numero e con codice fiscale ...]

rinuncia

- espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c., per il deposito della relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] al bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2021;
- a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del collegio sindacale [sindaco unico], che viene conseguentemente dalla scrivente società manlevato da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.

IN SEDE DI ASSEMBLEA

**ART. 22 D.LGS 231/2007 (ANTIRICICLAGGIO)
IMPONE AGLI AMMINISTRATORI DI FORNIRE
I DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI**

**NEL CASO DI SPA
PUO' ESSERE NECESSARIO ACQUISIRE
TALI DATI IN SEDE DI ASSEMBLEA**

**L'INERZIA DA PARTE DEL SOCIO
RENDE NON ESERCITABILI I SUOI VOTI**

IN SEDE DI ASSEMBLEA

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit , tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalit  di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalit  giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarit  effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalit  giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'[articolo 2188](#) del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, **richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche** sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa   tenuta secondo le disposizioni vigenti nonch  dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarit  effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entit  dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilit , a norma dell'[articolo 2377](#) del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli [articoli 120](#) e [122](#) TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

DEPOSITO BILANCIO

■ **Approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.**

■ **Il bilancio depositato deve essere corredato da:**

- **la relazione sulla gestione (se redatta);**
- **la relazione del collegio sindacale e/o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo legale dei conti (se esistenti) ;**
- **il verbale di approvazione del bilancio.**

RIEPILOGO ADEMPIMENTI PER 2021

ADEMPIMENTO	TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO
REDAZIONE PROGETTO BILANCIO E RELAZIONE GESTIONE	30/03/2022	30/05/2022
COMUNICAZIONE BILANCIO E RELAZIONE AL REVISORE E AL COLLEGIO SINDACALE	30/03/2022	30/05/2022
DEPOSITO DEL BILANCIO E DELLE RELAZIONI PRESSO LA SEDE	15/04/2022	14/06/2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SPA G.U.	15/04/2022	14/06/2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SRL	21/04/2022	21/06/2022
ASSEMBLEA	30/04/2022	29/06/2022
DEPOSITO BILANCIO ALLEGATI REGISTRO IMPRESE	30/05/2022	29/07/2022

LA COPERTURA DELLE PERDITE DELL'ESERCIZIO 2021

CASI DI PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

ARTT. 2445 E 2482 RIDUZIONE PER DECISIONE VOLONTARIA DEI SOCI
ARTT. 2446-2447-2482/BIS-2482/TER RIDUZIONE PER PERDITE
ART. 2437 E 2473 RIDUZIONE PER RECESSO DEL SOCIO
ART. 2437-SEXIES RIDUZIONE PER RISCATTO DELLE AZIONI
ART. 2473-BIS RIDUZIONE PER ESCLUSIONE DEL SOCIO
ART. 2344 E 2466 RIDUZIONE PER MOROSITA'
ARTT. 2359-TER E 2359-QUATER RIDUZIONE PER AZIONI PROPRIE
ART. 2343 RIDUZIONE PER REVISIONE PERIZIA DI STIMA

PERDITE DEL CAPITALE NELLE SPA/SRL

	ART. 2446 ART. 2482-BIS	ART. 2447 ART. 2482-TER
PERDITE ENTRO IL TERZO DEL CAPITALE	PERDITE OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE	PERDITE OLTRE IL TERZO CHE PORTA IL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO
NON SONO INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE	SONO INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE	

RIDUZIONE DEL CAPITALE **PER PERDITE OLTRE UN TERZO**

**CONVOCAZIONE SENZA INDUGIO
DELL'ASSEMBLEA PER DELIBERARE
GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI**

**GLI AMMINISTRATORI DEVONO
PRESENTARE UNA RELAZIONE
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELLA SOCIETA'
DANDO INDICAZIONE SUI FATTI DI
RILIEVO AVVENUTI DOPO STESSA**

**IL COLLEGIO SINDACALE DEVE
PRESENTARE LE OSSERVAZIONI ALLA
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

(NORMA COMPORTAMENTO 10.2)**

**SE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
LA PERDITA NON RISULTA DIMINUITA
L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DEVE RIDURRE
IL CAPITALE SOCIALE IN PROPORZIONE**

PERDITA DEL CAPITALE OLTRE IL MINIMO

CONVOCAZIONE SENZA INDUGIO DELL'ASSEMBLEA PER DELIBERARE

**RIDUZIONE DEL
CAPITALE
E
CONTEMPORANEO
AUMENTO AL
MINIMO**

**TRASFORMAZIONE
DELLA SOCIETA'**

**SCIoglimento
DELLA SOCIETA'**

ORDINE DI UTILIZZO DELLE RISERVE **NELLA COPERTURA DELLE PERDITE**

N.	TIPOLOGIA RISERVA
1	UTILI DI PERIODO IN CORSO DI FORMAZIONE RISULTANTI DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE PRESENTATA ALL'ASSEMBLEA (NOTARIATO TRIVENETO MASSIME H.G.9/J.G.17 –OIC 30 – CASS 5740/04)
2	RISERVE DI UTILI
3	RISERVE FACOLTATIVE E STRAORDINARIE
4	RISERVE STATUTARIE
5	RISERVE DI RIVALUTAZIONE STRAORDINARIA
6	RISERVE DI SOVRAPREZZO
7	RISERVE RAPPRESENTATE DA VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE (ANCHE MEDIANTE RINUNCIA DI CREDITI)
8	RISERVE RAPPRESENTATE DA VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE, OVE RISULTI IL CONSENSO DEI SOCI (NOTARIATO TRIVENETO MASSIME H.L.2/I.K.2)
9	RISERVA LEGALE
10	CAPITALE SOCIALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 6 D.L.23/2020 (DECRETO LIQUIDITA')

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

<p>1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.</p> <p>Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>1.Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</p>
---	--	---

CON LA VECCHIA NORMA

**PER LE FATTISPECIE VERIFICATESI..... BILANCI CHIUSI ENTRO
LA PREDETTA DATA**

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

MASSIMA 191 NOTARIATO MILANO)

**COMPRENDE ANCHE LE ASSEMBLEE CONVOCATE NEL PERIODO
DI RIFERIMENTO E, QUINDI, ANCHE LE
PERDITE PRECEDENTI AL 2020
SOSTENENDO CHE LA CRISI HA RIDOTTO
LE POSSIBILITA' DI COPERTURA**

(DI FATTO VIENA AZZERATA DALLA MODIFICA ART. 6)

CIO' NONOSTANTE

ASSONIME CIRC. 3/2021 = PERDITE DAL 2019 AL 2025

CON LA NUOVA NORMA

**Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data
del 31 dicembre 2020 (O 2021)**

**LA SOSPENSIONE DELLE NORME RIGUARDA SOLO
IL BILANCIO 2020 (O 2021)**

(PER I SOGGETTI SOLARI)

**O IL BILANCIO PER L'ESERCIZIO IN CORSO AL
31/12/2020 (O 31/12/2021)**

(PER I SOGGETTI NON SOLARI)

CONFERME NUOVA NORMA

TRIB. CATANIA 28/05/2020

FNC 10/06/2020

**COMPRENDE SOLO LE PERDITE PRODOTTE
IN TALE PERIODO
(COME DA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO)**

MISE CIRC. 29/01/2021 N. 26890

**COMPRENDE SOLO LE PERDITE 2020
O DEGLI ESERCIZI IN CORSO AL 31/12/2020**

NOTARIATO STUDIO 88/2021

**COMPRENDE SOLO LE PERDITE PRODOTTE
NEL PERIODO RICHIAMATO**

RIDUZIONE CAPITALE

NORME C.C. DISAPPLICATE

**ART. 2446 CO 2/3 – ART. 2482-BIS CO 4/5/6
MANCATA RIDUZIONE DELLA PERDITA A MENO DI UN TERZO
ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**

**ART. 2447 – ART. 2482-TER
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE**

**ART. 2484 N. 4
SCIOGLIMENTO PER RIDUZIONE DEL CAPITALE
AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE**

**ART. 2545-DUODECIES
SCIOGLIMENTO DELLE COOPERATIVE**

INOLTRE

**NESSUNA NECESSITA' DI CAUSA/EFFETTO COVID
DEVE TRATTARSI DI PERDITE CHE INCIDONO SUL CAPITALE**

RIDUZIONE OLTRE 1/3

ART. 6 CO 2 D.L. 23/2020

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2336, secondo comma, e 2482-bis, quanto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

RIDUZIONE OLTRE 1/3

NORMA A REGIME

SOSPENSIONE

PERDITA DEVE RISULTARE RIDOTTA A MENO DI 1/3

IN MANCANZA

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO

DEVE RIDURRE IL CAPITALE

ENTRO

ESERCIZIO SUCCESSIVO

(PERDITA 2020 = ESERCIZIO 2021)

ENTRO 5°

ESERCIZIO SUCCESSIVO

(PERDITA 2020 = ESERCIZIO 2025)

RIDUZIONE OLTRE 1/3

ART. 6 CO 3 D.L. 23/2020

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL MINIMO

NORMA A REGIME	SOSPENSIONE
ASSEMBLEA CONVOCATA SENZA INDUGIO PER DELIBERARE RIDUZIONE DEL CAPITALE E CONTEMPORANEO AUMENTO QUANTOMENO AL MINIMO	
ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO (PERDITA 2020 = ESERCIZIO 2021)	ENTRO 5° ESERCIZIO SUCCESSIVO (PERDITA 2020 = ESERCIZIO 2025) PERDITA 2021 = ESERCIZIO 2026)
	FINO ALL'ASSEMBLEA NON OPERA LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO

CAUSE DI SCIoglimento CHE NON OPERANO

ART. 2484, PRIMO COMMA. N. 4	ART. 2545-DUODECIES
SOCIETA' DI CAPITALI	COOPERATIVE
SCIoglimento PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MININO LEGALE	PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE

INFORMATIVA SULLA PERDITA SOSPESA

ART. 6 CO 4 D.L. 23/2020

**LE PERDITE SOSPESSE DEVONO ESSERE DISTINTAMENTE
INDICATE NELLA NOTA INTEGRATIVA**

**CON INDICAZIONE,
IN APPOSITI PROSPETTI,
DELLA LORO ORIGINE
NONCHE'**

**DELLE MOVIMENTAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO
(EFFETTI SULLA CONTINUITA')**

IL PUNTO SULLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 2477 C.C.

ANTE ART. 379 D.LGS 14/2019	POST ART. 379 D.LGS 14/2019
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.	c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 2477 C.C.

ANTE ART. 379 D.LGS 14/2019	POST ART. 379 D.LGS 14/2019
<p>L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.</p>

CESSAZIONE DALL'OBBLIGO
ART. 2477 C.C.

ANTE ART. 379 D.LGS 14/2019	POST ART. 379 D.LGS 14/2019
<p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p>	<p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p>

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

NORMA TRANSITORIA

ART. 379 D.LGS 14/2019

POST MODIFICHE ART. 1-BIS D.L. 118/2021

- **3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. (=2022/2021)**

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

CONSIDERAZIONI

- **L'OBBLIGO RIGUARDA IL CONTROLLO LEGALE NELLE SRL**
- **LA SOCIETA' POTRA' DECIDERE DI NOMINARE UN REVISORE UNICO, UN SINDACO UNICO O IL COLLEGIO SINDACALE**
- **LA NOMINA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022 NON CONSENTE DI EMETTERE RELAZIONE POSITIVA NON AVENDO EFFETTUATO LE VERIFICHE SUL BILANCIO INIZIALE**

OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

ASPETTI PROFESSIONALI

- **NECESSITA' DI POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE**
- **RISCHI CIRCA L'INDIPENDENZA**
- **ADEGUATEZZA DEL COMPENSO/MANCANZA DI UN RIFERIMENTO MINIMO/ CARTA DI LAVORO CNDCEC (SECONDO CARTE DI LAVORO CNDCEC SERVONO CIRCA 130 ORE PER LA REVISIONE DI UNA SIMILE SRL CON MEDIA DI 2 M.EURO, CON UN COSTO DI CIRCA 6.500)**
- **ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'**

**OBBLIGO DI TRASPARENZA
(NOTA INTEGRATIVA
SITO INTERNET)
PER LE
AGEVOLAZIONI EROGATE
NEL 2021**

AGEVOLAZIONI: OBBLIGHI INFORMATIVI

**INFORMATIVA
IN NOTA INTEGRATIVA
O
SU SITO INTERNET**

**INFORMATIVA
SU QUADRO
AIUTI DI STATO
IN
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI O IRAP**

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA DEI BENEFICI DA P.A

ART. 1 LEGGE 124/2017

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA TRASPARENZA

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, **i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni** che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le **cooperative sociali** sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

OGGETTO DELL'OBBLIGO

**RENDERE TRASPARENTI
I RAPPORTI CO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IN RELAZIONE ALLE
EROGAZIONI RICEVUTE**

**IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE
GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO
NON COPRONO TUTTE LE SITUAZIONI**

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1 CO 2 D.LGS 165/2001

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

ART. 2-BIS D.LGS 33/2013

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

SOGGETTO EROGANTE

QUESTIONE

**COME SI FA A INDIVIDUARE LE
società controllate di diritto o di fatto direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni,
ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate ?**

**RICEVUTA L'EROGAZIONE, BISOGNEREBBE
PREOCCUPARSI DI CHIEDERE LORO SE
RIENTRANO O MENO**

SOGGETTI OBBLIGATI

ONLUS/ENTI/ ASSOCIAZIONI/ FONDAZIONI/ ECC.	IMPRESE CON NOTA INTEGRATIVA	IMPRESE SENZA NOTA INTEGRATIVA	SOCIETA' CONTROLLATE DA P.A.
BENEFICI INCASSATI			BENEFICI CORRISPOSTI
DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO > 10.000 EURO NEL PERIODO			

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2

**L'OBBLIGO DI TRASPARENZA
DIFFERISCE DALLA RENDICONTAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE**

**PERTANTO
L'INFORMATIVA E' OPBBLIGATORIA
ANCHE OVE SIA PREVISTA LA
RENDICONTAZIONE**

ESEMPIO: 5 PER MILLE

IMPRESE OBBLIGATE

soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 C.C.

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

INDIPENDENTEMENTE

DALLA DIMENSIONE E DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

SOGGETTI ESCLUSI

**SOGGETTI CHE ESERCITANO
ATTIVITA' AGRICOLA
(ART. 2135 C.C.)**

**CONFERMATO DA
FAQ INAIL ISI 2019**

**DUBBI SU
SOCIETA' AGRICOLE
(OPPORTUNO CONSIDERARLE
OBBLIGATE)**

**ESERCENTI ARTI
E PROFESSIONI**

**DUBBI SU
ATTIVITA' PROFESSIONALI
SVOLTE IN FORMA DI
IMPRESA
(OPPORTUNO CONSIDERARLE
OBBLIGATE)**

IMPRESE SOCIALI

**CNDCEC
DOCUMENTO MARZO 2019**

**SI APPLICA LA NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROPRIA
NATURA GIURIDICA**

**SE COSTITUITE SOTTO
FORMA DI IMPRESE**

**SI APPLICA
DISCIPLINA
DELLE IMPRESE**

**SE COSTITUITE COME
ASSOCIAZIONI, ECC.**

**SI APPLICA
DISCIPLINA
DELLE ASSOCIAZIONI, ECC.**

AGEVOLAZIONI DA INDICARE

**QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CHE DEVONO
ESSERE INDICATE ?**

OBBLIGATORIE	ESCLUSE
<p>SOVVENZIONI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI CONTRIBUTI AIUTI IN DENARO O IN NATURA</p> <p>EFFETTIVAMENTE EROGATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p>	<p>AVENTI CARATTERE GENERALE E PRIVI DI NATURA CORRISPETTIVA RETRIBUTIVA RISARCITORIA</p>

EROGAZIONI INTERESSATE DALL'OBBLIGO.1

**sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere**

AIUTI IN DENARO

COMPRESI

1

EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

2

TALUNI AIUTI ALLA FORMAZIONE

**CORRISPOSTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI
(PREVENTIVA VERIFICA AL RNA)**

EROGAZIONI INTERESSATE DALL'OBBLIGO.2

AIUTI IN NATURA (MIN.LAVORO 2/2019)

ESEMPIO: IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO DA ENTE PUBBLICO

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

- **GARANZIE CONCESSE DALLO STATO**

- **AIUTI FISCALI (CREDITI D'IMPOSTA, DETRAZIONI, DEDUZIONI, ESONERI DAL VERSAMENTO, ECC.)**

- **AIUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

**I VANTAGGI ECONOMICI DEVONO ESSERE
QUANTIFICATI**

EROGAZIONI ESCLUSE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

PRESCINDONO DA ELEMENTI DI SELETTIVITA'

**MISURE AVENTI CARATTERE CORRISPETTIVO, RETRIBUTIVO
O SIMILARE**

AIUTI GIA' ISCRITTI AL

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

(A CONDIZIONE CHE SE NE FACCI RIFERIMENTO)

**MISURE DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE NON
SUPERIORE A 10.000 €**

MISURE COMUNITARIE (ASSONIME 5/2019)

MISURE DI CARATTERE GENERALE

**TUTTE QUELLE DESTINATE A CHIUNQUE
(IN POSSESSO DEI PRESUPPOSTI AGEVOLATIVI)**

**NON IDONEE A FALSARE O MINACCIARE
DI FALSARE LA CONCORRENZA
PERTANTO
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE
TERRITORIALE, DIMENSIONALE E SETTORIALE**

ESEMPI

ACE

SUPER AMMORTAMENTO

IPER AMMORTAMENTO

CREDITO IMPOSTA REGISTRATORI CASSA

AGEVOLAZIONI GIA' ISCRITTE AL RNA

ART. 3-QUATER, CO 2, D.L. 135/2018 (SEMPLIFICAZIONE)

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo (ALIAS TERZO) periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

ATTENZIONE

**L'ESISTENZA DI AIUTI FISCALI AUTOMATICI
(IL CUI IMPORTO E' DETERMINABILE SOLO A SEGUITO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE)**

**IMPONE LA COMPILAZIONE DELL'APPOSITO PROSPETTO
AIUTI DI STATO
NELLA DICHIARAZIONE REDDITI O IRAP**

**AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO**

LIMITE EROGAZIONI ESCLUSE

ART. 1 LEGGE 124/2017

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA TRASPARENZA CO 127

**Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non
sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli
incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di
qualsiasi genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia
inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.**

**IL RIFERIMENTO CONTENUTO NEL COMMA 127 AL LIMITE DI
10.000 EURO PER IL PERIODO CONSIDERATO
LASCIA INTENDERE CHE SIANO SOLO QUELLI DEL SINGOLO PERIODO**

**MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2
IL LIMITE 10.000 EURO E' RIFERITO
AL TOTALE DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE
E NON ALLA SINGOLA SOVVENZIONE**

EROGAZIONI DUBBIE

MISURE DEI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

- **TALI FONDI SONO SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO**
- **MA ANAC RITIENE CHE A LORO SIA AFFIDATA UNA FUNZIONE PUBBLICA**

DEDUZIONI FISCALI VARIE

**IN TALUNI CASI
POTREBBE ESSERE PRUDENTE INDICARLI**

DETERMINAZIONE EROGAZIONI

EROGAZIONI IN DENARO

EROGAZIONI IN NATURA

**DEVONO ESSERE DICHIARATI ANCHE I BENI RICEVUTI IN
COMODATO DA P.A.**

ESEMPI

**MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI
BENI, ECC.**

**SULLA BASE DEL LORO VALORE NORMALE
(EVENTUALE RIFERIMENTO AI VALORE OMI)**

**ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
DA DETERMINARE IN €**

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

<p>ONLUS/ENTI/ ASSOCIAZIONI/ FONDAZIONI/ ECC.</p>	<p>IMPRESE BILANCIO ORDINARIO O CON NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>IMPRESE SENZA NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>SOCIETA CONTROLLATI DA P.A.</p>
<p>BENEFICI INCASSATI</p>			<p>BENEFICI CORRISPOSTI</p>
<p>DI IMPORTO COMPLESSIVO > 10.000 EURO NEL PERIODO</p>			
<p>ENTRO 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO NEI PROPRI SITI INTERNET O ANALOGHI PORTALI DIGITALI</p>	<p>NELLA NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>ENTRO 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO NEI PROPRI SITI INTERNET O PORTALI DIGITALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI APPARTENENZA</p>	<p>NEI DOCUMENTI CONTABILI ANNUALI</p>
<p>REVISORI/SINDACI-REVISORI SONO OBBLIGATI A CONTROLLARE ANCHE TALI DATI DELLA NOTA INTEGRATIVA</p>			

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

QUESTIONE

I SOGGETTI SENZA NOTA INTEGRATIVA

E

SENZA SITO INTERNET

DEVONO NECESSARIAMENTE

ISCRIVERSI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PER GARANTIRE L'INFORMATIVA ?

INFORMAZIONI NECESSARIE

SECONDO MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2

Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- b) denominazione del soggetto erogante;**
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);**
- d) data di incasso;**
- e) causale.**


OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

QUESTIONE

**DEVONO ESSERE DICHIARATI GLI INCENTIVI
RICEVUTI TRAMITE LA FORMA DEI
CREDITI D'IMPOSTA ?**

LA LOCUZIONE

**“EFFETTIVAMENTE EROGATI
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
DOVREBBE ESCLUDERE DALL'INFORMATIVA
GLI AIUTI CHE NON SIANO EROGATI**



INFORMAZIONI NECESSARIE

ASSONIME CIRC. 22/02/2019 N. 5

TABELLA CONTENENTE

- **gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario**
- **l'importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto**
- **una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'attribuzione (causale)**

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

INOLTRE

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2


IL RIFERIMENTO A “RICEVUTO”

**comporta la necessita consequenziale di utilizzare il
criterio contabile di cassa,**

**sicchè andranno pubblicate le somme effettivamente introitate
nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
indipendentemente dall’anno di competenza cui le stesse si riferiscono**

I CREDITI D’IMPOSTA DOVREBBERO ESSERE ESCLUSI

IN REALTA’



OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

I CREDITI D'IMPOSTA DEVONO ESSERE INDICATI

“EFFETTIVAMENTE EROGATE”

**VUOL SOLO SIGNIFICARE L'APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DI CASSA**

INFATTI

DOCUMENTO CNDCEC/ASSONIME – MAGGIO 2019

La nuova formulazione, utilizzando l'espressione “effettivamente erogate” indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.

Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

DOCUMENTO MARZO 2019 DEL CNDCEC

**L' informativa dei contributi da
Amministrazioni pubbliche
o soggetti a queste equiparati**

**FORNISCE ESEMPIO DI INFORMATIVA
DA
RENDERE IN NOTA INTEGRATIVA**

ESEMPIO NOTA INTEGRATIVA CNDCEC

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n.1	Amministrazione A	€...	...
n.2	Società B	€...	...
...

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €...

(CON EVENTUALE RICONCILIAZIONE)

ALTRO FAC SIMILE DI NOTA INTEGRATIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-quinquies, delle legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la trasparenza), si dichiara che, nel corso del, la Società ha ricevuto i sottoindicati benefici da parte della Pubblica amministrazione e che tali benefici, costituiti da aiuti di Stato e da aiuti de minimis, formano oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale si rimanda per maggiori informazioni.

In particolare, trattasi di:

Inoltre, la Società ha ricevuto i seguenti altri benefici non risultanti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato; tali importi vengono indicati sia per l'importo maturato nell'anno (esempio: crediti d'imposta), sia secondo il criterio di cassa, ancorchè riferiti a agevolazioni concesse in periodi precedenti:

Ente erogante	Beneficio	Importo maturato nell'anno	Importo erogato / compensato nell'anno

ESEMPIO COMPILAZIONE PROSPETTO

Ipotizzando i seguenti dati:

- anno 2021: ricevuto nulla osta per credito imposta su investimenti per euro 250.000,
- anno 2021: investimenti effettuati 100.000, credito 45%, residuo 30.000 non ancora utilizzato nel 2021 ma nel 2021,

Il prospetto sarà il seguente:

Ente erogante	Beneficio	Importo maturato nell'anno	Importo erogato / compensato nell'anno
Agenzia delle entrate	Credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali nel Mezzogiorno	45.000	15.000

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

ATTENZIONE

**L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA
IMPONE DI INDICARE ANCHE
GLI INCASSI DI QUOTE DI AGEVOLAZIONI
CONCESSE IN PERIODI PRECEDENTI**

QUESTIONE

**VALE ANCHE PER I CREDITI D'IMPOSTA
UTILIZZATI NEL 2018
MA MATURATI IN PRECEDENTI PERIODI ?
PRUDENZIALMENTE
NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI CASSA = SI**

COMPORTAMENTO NEI CASI DUBBI

IN TUTTI I CASI DUBBI

E' OPPORTUNO

FORNIRE L'INFORMATIVA

AL FINE DI EVITARE

L'APPLICAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI

SANZIONI APPLICABILI

IN CASO DI OTTEMPERANZA ENTRO 90 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE	IN CASO DI NON OTTEMPERANZA ENTRO 90 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE
1% DEGLI IMPORTI RICEVUTI CON MINIMO DI 2.000 €	RESTITUZIONE INTEGRALE DEL BENEFICIO RICEVUTO
<p><u>SOGGETTO DELEGATO AI CONTROLLI ?</u></p> <p><u>PARERE CONSIGLIO DI STATO 01/06/2018 N. 1449</u> NON ANAC MA SINGOLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE EROGANO I BENEFICI</p>	
<p>PRESCRIZIONE 5 ANNI DALLA VIOLAZIONE</p> <p>SI APPLICA LEGGE 689/1981: RIDUZIONE A 1/3 SE PAGATA ENTRO 60 GG.</p>	

PROROGA SANZIONI 2021

ART. 11-SEXIESDECIES D.L. 52/2052 (L. 87/2021)

**Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1,
comma 125 -ter,
(SANZIONI)**

**primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
è prorogato al 1° gennaio 2022.**

4.2 ALBERO DELLE DECISIONI: INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI

